

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO

Claudio Monteverdi di Cremona

Istituto Superiore di Studi Musicali



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A TERZI ESTERNI ALL'ISTITUTO**
a norma dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/08/2009

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Soggetti destinatari	2
Art. 3 - Individuazione del fabbisogno	2
Art. 4 - Individuazione delle professionalità	3
Art. 5 - Procedura comparativa	3
Art. 6 - Esclusioni	4
Art. 7 - Durata del contratto e determinazione del compenso	4
Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	4
Art. 9 - Pubblicità ed efficacia	4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento è diretto a disciplinare le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti terzi estranei all'Istituto, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive integrazioni e modificazioni. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Tali incarichi possono essere conferiti quando le attività non siano comprese tra quelle tipicamente attribuite alle strutture organizzative dell'Istituto, ovvero, quando sia verificata oggettivamente l'impossibilità di avvalersi di prestazioni ordinarie o straordinarie del personale in servizio. Il conferimento degli incarichi è consentito altresì quando una determinata attività richieda conoscenze ed esperienze eccedenti quelle possedute dal personale interno ovvero presupponga iscrizioni ad albi o elenchi professionali.

Gli incarichi possono essere conferiti per:

- affidamento di compiti nell'ambito di progetti di ricerca e formazione;
- svolgimento di attività che rientrino nei compiti dell'Istituto ma alle quali, per particolari carichi di lavoro o per esigenze straordinarie ed eccezionali, non possa farsi fronte con personale in servizio;
- affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente.

Il presente regolamento non trova applicazione:

- a) per la gestione delle collaborazioni studentesche disciplinate dall'articolo 13 della Legge 02 dicembre 1991, n. 390;
- b) in materia di appalto di servizi e di manodopera;
- c) per gli incarichi di carattere culturale, libero professionale, diversi dalla gestione amministrativa ordinaria dell'istituto, che nell'ambito dell'organizzazione di seminari e convegni di approfondimento didattico-formativo si dovessero attribuire per chiara fama ad esperti del settore.

Gli incarichi conferiti devono rispondere ai seguenti criteri:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Istituto;
- inesistenza, o giustificata indisponibilità, all'interno dell'organizzazione dell'ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- congruità del compenso rispetto all'incarico da conferire.

I contratti, relativi agli incarichi di cui sopra, possono essere conferiti con contratto d'opera, con contratto d'opera libero-professionale o collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 2 - Soggetti destinatari

Il conferimento dell'incarico di prestazioni di lavoro autonomo può avvenire soltanto nei confronti delle seguenti categorie:

- a) professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali, ovvero soggetti che svolgano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che siano iscritti all'IVA nei casi previsti dalla legge;
- b) esperti dipendenti da enti pubblici, da imprese private che siano autorizzati dall'Ente di appartenenza a svolgere l'incarico ai sensi della normativa vigente, individuati per le loro competenze specifiche nel campo della prestazione richiesta;
- c) soggetti in possesso di idoneo curriculum scientifico e/o culturale, per svolgere le attività didattiche o amministrative oggetto di incarico.

Art. 3 - Individuazione del fabbisogno

Le proposte di conferimento di incarichi per prestazioni di carattere intellettuale, devono essere rivolte al Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore, previo parere del Consiglio Accademico (in relazione alle attività didattico-istituzionali proprie dell'Istituto) e del Direttore Amministrativo (in relazione alle competenze amministrative a lui proprie).

Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) motivazione che giustifichi il ricorso alla prestazione d'opera con l'indicazione degli obiettivi che devono rispondere alle esigenze della amministrazione;
- b) indicazione dell'oggetto, delle modalità di esecuzione della prestazione nonché specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) periodo e durata della prestazione (con espressa evidenziazione dell'eventuale periodo di proroga);
- e) importo lordo del compenso comprensivo di eventuali spese rimborsabili;
- f) indicazione dei fondi sui quali dovrà essere imputata la relativa spesa;
- g) esposizione delle specifiche competenze richieste, nei casi in cui non esista albo professionale;
- h) facsimile bando procedura di valutazione comparativa per l'individuazione del collaboratore;

Le singole proposte d'incarico saranno oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Verificata la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività didattica e amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti e accertata l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, il Consiglio di Amministrazione decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'art. 1, del presente regolamento.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

Il Consiglio di Amministrazione approva un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Istituto per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la documentazione attestante le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione delle candidature;
- d) durata dell'incarico;
- e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

Nel medesimo avviso e' individuato il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate della documentazione e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione, i criteri generali di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, nonché le modalità attraverso le quali avviene la comparazione (solo titoli o titoli ed esami).

Art. 5 - Procedura comparativa

La selezione dei candidati avviene valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

Di norma, la valutazione dei candidati viene effettuata attraverso una commissione tecnica interna, composta a titolo gratuito da personale docente e/o non docente (a secondo dell'oggetto dell'incarico).

Art. 6 - Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le medesime esclusioni sono previste qualora l'oggetto dell'incarico riguardi attività che, per l'unicità e/o particolarità delle prestazioni richieste, le renda difficilmente comparabili quali quelle di natura artistica, culturale, scientifica, tecnica in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni, elaborazioni o innovazioni.

Art. 7 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività.

La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'incarico.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il corretto svolgimento dell'incarico è sottoposto a verifica da parte soggetto che ha proposto l'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti parzialmente o del tutto, è facoltà dell'Istituzione, a fronte di opportune motivazioni, procedere rispettivamente alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito ovvero alla risoluzione del contratto.

Ai fini del pagamento, lo stesso può avere luogo, nei limiti stabiliti dal disciplinare d'incarico, previa autorizzazione da parte del Direttore (nel caso di prestazioni rientranti nell'ambito dell'area didattica e/o di produzione) o del Direttore Amministrativo (nel caso di prestazioni rientranti nell'ambito dell'area amministrativa).

Art. 9 - Pubblicità ed efficacia

L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicità sul proprio sito istituzionale, con indicazione del nominativo del soggetto, l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.